



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 6221/2015

**SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1786/2015**

OGGETTO: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE, VIA INDUSTRIALE N. 11/13 DALLA DITTA MARCONI GROUP SRL, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE, VIA INDUSTRIALE N. 11/13.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 02.12.2014 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di dirigente del Settore Ambiente – Protezione Civile dal 02.12.2014 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visti i seguenti atti in materia di gestione rifiuti:

- decreto del direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- deliberazione della giunta provinciale 30 aprile 2004, n.157, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle d.d.g.r. nn. 4574/99,

Documento Firmato Digitalmente

48055/00 e 5964/01”;

- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte quarta “Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
- deliberazioni della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);
- deliberazione della giunta provinciale n. 92 del 08/03/2010, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori relativi agli impianti di gestione dei rifiuti, alla voce “comunicazione ai sensi degli artt. 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
- deliberazione della giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

Visti i seguenti atti in materia di scarichi idrici:

- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte terza “Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- regolamento regionale 24.03.2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11/07/2008, “Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali”;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

Premesso che:

- questa Provincia, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3 del medesimo decreto;
- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni di cui all’articolo 48 comma 2 della legge regionale n. 26 del 2003 e s.m.i. già esercitate dall’Autorità d’Ambito lombarde, sono state attribuite alle Province a far data dal 1 Gennaio 2011;
- le Province esercitano tali funzioni tramite Uffici d’Ambito costituiti nella forma di Azienda Speciale ai sensi dell’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del consiglio provinciale n. 26 del 2011 in data 27/06/2011 è stato costituito a decorrere dal 01/07/2011 l’Ufficio d’Ambito di Brescia;

Vista la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di Capriano Del Colle, registrata al protocollo generale di questa Provincia (P.G.) con n. 112239 in data 16.09.2013, con la quale il Sig. Marconi Angelo, nella sua qualità di rappresentante dell’impresa della ditta **Marconi Gropu Srl** avente sede legale in comune di Capriano Del Colle, via Industriale n.11/13, ha chiesto l’autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo svolgimento dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell’insediamento sito in comune di Capriano Del Colle, via Industriale n.11/13,, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006;

Verificato che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è esistente al 13/06/2013 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013) e già munito dei seguenti titoli abilitativi ambientali al momento della presentazione della domanda di AUA:

1. comunicazione in materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato (n. R1337), efficace fino al giorno 30.11.2013;

Documento Firmato Digitalmente

Preso atto che relativamente a detta domanda la Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990;

Dato atto che con note P.G. n. 122215 del 07.10.2013 e P.G. n. 135928 del 07.11.2013, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

Preso atto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con note del SUAP registrate ai P.G. n. 124548 del 14.10.2013, P.G. n. 132351 del 29.10.2013 e P.G. n. 141726 del 19.11.2013;

Rilevato che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n.1, Mapp. n. 282-436-439-440 censuario di Capriano del Colle (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Capriano del Colle n. 6881 del 19.06.2013), ha la seguente destinazione urbanistica: "zona P1-Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva";
- considerando il vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.2010, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

Dato atto che l'istanza pervenuta contiene le indicazioni di cui agli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/06, nonché quelle indicate nel R.R. 4/2006 e nel Regolamento del S.I.I., nonché quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;

Rilevato che l'AUA richiesta sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni e che il SUAP competente all'adozione del provvedimento finale non ha indetto conferenza di servizi;

Richiamato l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Scarichi idrici", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **45.392,32** (Euro quarantacinquemila trecentonovantadue/32) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di 1170 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero e mc 200 di materiale Eow in attesa di certificazione pari a €. 24.196,94
- recupero di 400 t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a €. 21.195,38

Ritenuto che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

Dato atto che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla gestione dei rifiuti

in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;

Dato atto che ai sensi dell'art.130 del d.lgs. n. 152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente relativamente agli scarichi idrici l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

Verificato che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013;

Preso atto della certificazione n. 18407 emessa il 26.06.2012 con scadenza 24.06.2018, relativa al sistema di gestione della qualità applicata al processo di recupero su rottami di ferro, acciaio e alluminio ex Reg. CEE 333/2011 e certificazione n. 20366 emessa il 20.12.2013 con scadenza 24.06.2018, relativa al sistema di gestione della qualità applicata al processo di recupero su rottami di rame e leghe ex Reg. CEE 715/2013;

Tenuto conto che con nota del 29.11.2013 prot. n. 146574 questa Provincia ha accettato la fideiussione n. 000000014707 del 11.11.2013, prevista dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, con scadenza in data 30.11.2029;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura, Comune di Capriano del Colle, ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 08/07/2015 al PG n° 4437/15

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti e dell'Ufficio d'Ambito con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. e ritenuto di poter adottare il presente atto;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **Marconi Group srl** (C.F. e P.IVA 03501100170), per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di Capriano del Colle (BS), via Industriale n. 11/13, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, dagli allegati "Sezione recupero rifiuti", "Sezione scarichi acque", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati, dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;
2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alloi scaricoi, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Scarichi idrici", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio;

4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;
6. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 59/2013;
7. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'art. 5 del d.P.R. n. 59/2013;
8. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
9. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
10. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
11. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con il n. **R 1664/2013**;
12. di stabilire che la ditta autorizzata provveda, entro e non oltre **il 30.09.2029** (data di 60 giorni prima della scadenza della polizza), a rinnovare la garanzia finanziaria mediante idonea appendice a quella già prestata, con validità per l'intera durata della gestione autorizzata con il presente provvedimento e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
13. di dare atto che la mancata presentazione dell'appendice alla garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, ovvero da quelle che saranno definite dall'Autorità competente, può comportare la decadenza della presente autorizzazione, previa diffida;
14. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
15. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

Il presente atto ai sensi dell'art. 4, comma 7, ultima parte, del d.P.R. n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione a questa Provincia ed ai soggetti intervenuti a qualunque titolo nel procedimento.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 04-09-2015